

	Allegato "B" al n.ro 218 di raccolta	
	STATUTO	
	Articolo 1. - Costituzione/Denominazione/Sede	
	Articolo 2. - Scopi e finalità	
	Articolo 3. - Patrimonio e concorso al patrimonio	
	Articolo 4. - Membri	
	Articolo 5. - Fondatore	
	Articolo 6. - Sostenitori	
	Articolo 7. - Esclusione, decesso, recesso e decadenza dei	
	Sostenitori	
	Articolo 8. - Organi	
	Articolo 9. - Collegio dei Sostenitori	
	Articolo 10. - Consiglio di Amministrazione	
	Articolo 11. - Poteri del Consiglio di Amministrazione	
	Articolo 12. - Convocazione e quorum Consiglio di Ammini-	
	strazione	
	Articolo 13. - Presidente	
	Articolo 14. - Vicepresidente	
	Articolo 15. - Segretario Generale	
	Articolo 16. - Collegio dei Revisori e Revisore Unico (Organo	
	di controllo)	
	Articolo 17. - Esercizio finanziario	
	Articolo 18. - Bilancio Sociale	
	Articolo 19 - Clausola arbitrale	
	Articolo 20. - Estinzione - devoluzione del patrimonio	

	Articolo 1. - Costituzione/Denominazione/Sede	
	1.1	
	E' costituita, ai sensi degli articoli da 14 a 42 del Codice	
	Civile, la Fondazione " MAGIS - MOVIMENTO E AZIONE DEI GESUI-	
	TI INSIEME PER LO SVILUPPO" o, più brevemente, " MAGIS" -	
	per trasformazione dell'associazione MAGIS - MOVIMENTO E	
	AZIONE DEI GESUITI ITALIANI PER LO SVILUPPO, costituita nel	
	1988 - (di seguito anche " Ente"). Il MAGIS opera, senza	
	fini di lucro, nel campo della solidarietà internazionale e	
	della cooperazione allo sviluppo. L' Ente è un' organizzazio-	
	ne non governativa, iscritta, ai sensi della legge n.	
	125/2014, all' Elenco delle Organizzazioni della Società Ci-	
	vile ed altri soggetti senza finalità di lucro dell' Agenzia	
	Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. L' Ente è consi-	
	derato ONLUS ai sensi dell' art. 32, comma 7, della stessa	
	legge.	
	Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo	
	Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazio-	
	ne aggiungerà, negli atti e nella corrispondenza, alla deno-	
	minazione l' acronimo " E.T.S.". Fino a tale evento la fonda-	
	zione utilizzerà nella denominazione l'acronimo di	
	"O.N.L.U.S.", oltre che in ogni segno distintivo ed in ogni	
	comunicazione rivolta al pubblico.	
	1.2	
	L' Ente è disciplinato dal presente statuto e, per quanto non	

	espressamente previsto, dalle norme del codice civile in ma-	
	teria di fondazioni, dalle disposizioni di attuazione dello	
	stesso, dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e da ogni altra nor-	
	mativa in materia, anche correlata alle sue attività e/o set-	
	tori di attività.	
	1.3	
	La sede è a Roma e potrà essere trasferita su decisione del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Il cambio di indirizzo nell' ambito dello stesso Comune non	
	comporterà l' obbligo di modificare il presente statuto.	
	1.4	
	L' Ente ha facoltà di istituire, sia in Italia che all' este-	
	ro, sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed	
	ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vi-	
	genti.	
	Articolo 2. - Scopi e finalità	
	2.1	
	L' Ente è un' opera della Provincia Euro-Mediterranea (EUM)	
	della Compagnia di Gesù ed è espressione unitaria dell' impe-	
	gno di cooperazione internazionale della stessa.	
	2.2	
	L' Ente non ha fini di lucro.	
	2.3	
	L' Ente si ispira ai principi cristiani e al carisma e alla	
	spiritualità della Compagnia di Gesù, ponendosi in continuità	

	con la tradizione missionaria dei Gesuiti e con la ricca	
	esperienza di solidarietà universale di tante sue opere. In-	
	tende lavorare per il servizio della fede e la promozione	
	della giustizia attraverso lo sviluppo integrale dei popoli	
	più svantaggiati, si caratterizza per l'unione dell'impegno	
	professionale e volontario, per la collaborazione di laici e	
	Gesuiti e per la promozione del dialogo interculturale e in-	
	terreligioso. E' indipendente e, in ossequio e quale espli-	
	citazione del precetto morale della solidarietà umana e di	
	quello ideale della giustizia sociale, ha come fine istitu-	
	zionale - nell' alveo della Dichiarazione Universale dei Di-	
	ritti Umani e altre rilevanti dichiarazioni internazionali -	
	la realizzazione di opere di aiuto umanitario e per lo svi-	
	luppo, la promozione di attività di cooperazione allo svilup-	
	po, anche internazionale, di esperienze di volontariato e di	
	sostegno alle popolazioni diseredate a causa del sottosvilup-	
	po, o più sfortunate a causa di guerre, calamità naturali e	
	disastri ambientali, alle popolazioni dei paesi in via di	
	sviluppo e in economia di transizione e di tutti i paesi in	
	cui si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di	
	emergenza, attuando, in tali ultimi casi, interventi di aiuto	
	anche umanitario.	
	2.4	
	Per il raggiungimento delle predette finalità, civiche, soli-	
	daristiche e di utilità sociale, l' Ente eserciterà, in via	

	esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse ge-	
	nerale, identificate con le corrispondenti lettere dell'art.	
	5, comma 1 del Codice del Terzo Settore (CTS), per la parte	
	menzionata ed integrate sulla base della specifica missione	
	della Fondazione:	
	1) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto	
	2014, n. 125, e successive modificazioni.	
	In particolare l' Ente potrà, a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo:	
	a) realizzare studi, progettazioni e ricerche per la promo-	
	zione e l' attuazione di programmi di cooperazione, anche a	
	breve e medio periodo, con i paesi in via di sviluppo, secon-	
	do i principi e le modalità previsti da ogni e qualsiasi di-	
	sposizione normativa applicabile;	
	b) curare l' attività di reclutamento, selezione, formazione,	
	addestramento, impiego in Italia ed invio nei paesi in via di	
	sviluppo e/o nelle zone di intervento di personale tecnico	
	italiano e non e/o locale, di cittadini dei paesi in via di	
	sviluppo e di volontari in servizio civile nazionale e all'	
	estero e in genere, anche in conformità alle leggi italiane	
	per la cooperazione allo sviluppo;	
	c) promuovere e/o realizzare programmi di cooperazione e/o	
	sviluppo, emergenza e riabilitazione, anche elaborati da or-	
	ganizzazioni internazionali (ONU e agenzie specializzate, UE,	
	ecc.), tendenti a coinvolgere tutti i settori della vita eco-	

	nomica e sociale, con l'impiego anche di volontari ed esperti,	
	ti, in collaborazione con le popolazioni interessate, i corpi	
	intermedi, i missionari gesuiti e non e in armonia con i pia-	
	ni di sviluppo locali;	
	d) operare come agenzia al servizio di - e/o collaborare con	
	- persone, enti, istituzioni, organizzazioni, autorità sia	
	nazionali che internazionali e imprese che intendono operare	
	nella cooperazione decentrata ed internazionale.	
	2) sostegno a distanza:	
	a) promuovere il sostegno a distanza al fine di aiutare le	
	comunità locali a crescere in autonomia diventando attori di	
	cambiamento sociale per uno sviluppo integrale e sostenibile.	
	3) attività culturali di interesse sociale con finalità edu-	
	cativa:	
	a) contribuire ad una maggiore e più approfondita conoscenza	
	reciproca dei paesi in via di sviluppo e della realtà com-	
	plessiva italiana, al fine di promuovere la collaborazione	
	nei programmi di cooperazione allo sviluppo anche attraverso	
	viaggi di conoscenza da parte del MAGIS, campi missionari e	
	accoglienza in Italia di personale del partner di progetto;	
	b) promuovere l' ecologia integrale attraverso la tutela	
	dell' ambiente e l' uso responsabile delle risorse;	
	c) promuovere, progettare e partecipare alla realizzazione di	
	corsi di formazione, stage, master e altre iniziative forma-	
	tive attinenti ai propri fini istituzionali nei seguenti am-	

	biti:	
	dialogo interculturale e interreligioso; conoscenza e rispet-	
	to della realtà naturale e ambientale; cittadinanza attiva e	
	legalità;	
	alternanza scuola-lavoro;	
	d) promuovere o partecipare a programmi di commercio equo e	
	solidale;	
	e) promuovere e partecipare a programmi di finanza etica, so-	
	ciali e di micro-credito.	
	4) organizzazione e gestione di attività culturali, tra le	
	quali quelle artistiche, editoriali, di promozione e diffu-	
	sione della cultura e della pratica del volontariato e delle	
	attività di interesse generale di cui al presente articolo:	
	a) realizzare attività editoriali, di documentazione e ricer-	
	ca, pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti, riviste, new-	
	sletters, audiovisivi, materiale multimediale, mostre, con	
	l'esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire	
	alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli scopi	
	istituzionali, e, comunque, e più in generale, organizzare,	
	promuovere e gestire direttamente o indirettamente qualsiasi	
	attività culturale utile al fine del perseguimento dei mede-	
	simi scopi sociali, e in particolare quelle volte alla sensi-	
	bilizzazione sui temi della cooperazione internazionale e	
	dell'educazione allo sviluppo integrale e sostenibile e alla	
	cittadinanza globale;	

	b) promuovere campagne di sensibilizzazione dell' opinione	
	pubblica sui temi oggetto dell' attività dell' Ente come an-	
	che sui problemi relativi ai paesi in via di sviluppo ed alle	
	zone di intervento, anche attraverso la pubblicazione e la	
	diffusione di periodici, documentazioni, ricerche e ogni al-	
	tro materiale editoriale, di carattere informativo.	
	5) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata:	
	a) proporre e attuare iniziative e attività di informazione	
	ed educazione allo sviluppo integrale e sostenibile e alla	
	cittadinanza globale, in collaborazione con Enti Pubblici e	
	privati, associazioni, scuole e università e gruppi di citta-	
	dinanza attiva;	
	b) promuovere la pace, il dialogo interreligioso e la tutela	
	e valorizzazione delle differenze etnico-culturali.	
	6) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo, promozione	
	delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco:	
	a) promuovere la giustizia sociale attraverso la tutela dei	
	diritti umani ed attività di advocacy;	
	b) sviluppare attività di solidarietà con i popoli e le orga-	
	nizzazioni in lotta contro ogni forma di razzismo e di op-	
	pressione e a salvaguardia dei principi fondamentali sanciti	
	dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;	

	c) aderire e/o partecipare, operare in coordinamento e/o col-	
	laborare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni	
	nazionali ed internazionali che si prefiggono medesimi e/o	
	simili e/o analoghi finalità e scopi.	
	Per raggiungere le finalità di cui sopra l' Ente potrà parte-	
	cipare, sia alla costituzione che successivamente aderire, a	
	consorzi, fondazioni, associazioni ed enti in genere, siano	
	essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o	
	all' estero, ed aventi scopi analoghi.	
	In tal caso il bilancio dei soggetti partecipati dovrà essere	
	allegato al bilancio della Fondazione.	
	L' Ente potrà svolgere ogni attività e operazione ritenuta	
	necessaria, opportuna per il raggiungimento dello scopo isti-	
	tuzionale, ivi comprese tutte le operazioni economiche, fi-	
	nanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari,	
	atte e funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale	
	stesso e nell' interesse esclusivo della Fondazione.	
	La Fondazione potrà altresì svolgere attività di raccolta	
	fondi al fine di finanziare le attività di interesse genera-	
	le, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e con-	
	tinuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso	
	la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,	
	impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e	
	dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.	
	2.5	

	La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e	
	strumentali rispetto alle attività di interesse generale, se-	
	condo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente,	
	anche mediante l' utilizzo di risorse volontarie e gratuite.	
	Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può indivi-	
	duare, successivamente, attività diverse, strumentali e se-	
	condarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi	
	dell'art. 6 CTS, nel rispetto delle specifiche disposizioni	
	in materia, anche di rango secondario. L' attività di volon-	
	tariato sarà in linea con le previsioni dell'art. 17 del CTS.	
	Articolo 3. - Patrimonio e concorso al patrimonio	
	3.1	
	Il patrimonio dell' Ente è costituito dalla dotazione così	
	come indicata nell' atto di trasformazione. Il patrimonio può	
	essere accresciuto dagli apporti del Fondatore, dei Sosteni-	
	tori, da altri beni mobili ed immobili, dalle quote sociali,	
	da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazio-	
	nali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, da at-	
	tività di auto-finanziamento, da eredità, legati, lasciti,	
	donazioni, con tale specifica destinazione e da ogni altra	
	entrata consentita dalla legge, destinati, per deliberazione	
	del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.	
	Il patrimonio é utilizzato per lo svolgimento dell'attività	
	statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finali-	
	tà di cui all' art. 2 del presente statuto.	

	Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di	
	investimento del patrimonio.	
	3.2	
	I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata	
	ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o priva-	
	ti ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consi-	
	glio di Amministrazione, le attività di raccolta fondi, non-	
	ché le entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui	
	all'art. 6 D. Lgs. 117/2017, costituiscono i mezzi per lo	
	svolgimento delle attività istituzionali (fondo di gestione).	
	In ogni caso, la Fondazione esclude ogni fine di lucro sia	
	diretto sia indiretto, ai sensi dell' art. 8 D. Lgs.117/2017	
	e non distribuirà durante la vita dell'Ente, anche in modo	
	indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o	
	capitale, comunque denominati, a fondatori, lavoratori e col-	
	laboratori, amministratori e altri componenti degli organi	
	sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.	
	Articolo 4. - Membri	
	4.1	
	Membri dell' Ente sono:	
	(a) il Fondatore;	
	(b) i Sostenitori.	
	Articolo 5. - Fondatore	
	5.1	

	La Provincia Euro-Mediterranea (EUM) della Compagnia di Gesù,	
	nella quale è confluita la Provincia d'Italia della Compagnia	
	di Gesù, è il Fondatore dell' Ente; tutti i poteri e le pre-	
	rogative attribuiti al Fondatore dal presente statuto s' in-	
	tendono riferiti ed esclusivamente esercitabili dal Preposito	
	Provinciale della EUM pro tempore.	
	5.2	
	Il Fondatore approva e definisce gli indirizzi di massima e	
	le linee guida principali dell' attività dell' Ente proposti	
	dal Consiglio di Amministrazione, e valuta i risultati rag-	
	giunti dall' Ente; esso inoltre, oltre a quelli previsti	
	espressamente dal presente statuto, ha i seguenti poteri:	
	(a) nominare, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 2382	
	del codice civile, quattro membri del Consiglio di Ammini-	
	strazione, indicando i soggetti che ricoprono le cariche di	
	Presidente e Vicepresidente, e revocarli motivatamente;	
	(b) nominare, eventualmente, non tra i membri del Consiglio	
	di Amministrazione, un Segretario Generale;	
	(c) determinare l' eventuale attribuzione di una indennità di	
	carica ai Consiglieri di Amministrazione;	
	(d) nominare i componenti il Collegio dei Revisori Legali dei	
	Conti o, alternativamente, il Revisore Unico;	
	(e) determinare la misura del compenso da riconoscere ai com-	
	ponenti il Collegio dei Revisori Legale dei Conti o, alterna-	
	tivamente, al Revisore Legale dei Conti Unico.	

	Articolo 6. - Sostenitori	
	6.1	
	Sono Sostenitori le persone fisiche e gli enti che contribui-	
	scono alla vita dell' Ente ed alla realizzazione dei suoi	
	scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali,	
	nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione -	
	salvo deroga del Consiglio stesso da deliberarsi caso per	
	caso - e/o conferimento di attività, siano queste volontarie	
	o meno, anche di natura professionale, di particolare rilievo	
	e funzionali al perseguimento dei fini dell' Ente o mediante	
	l' attribuzione di beni materiali o immateriali.	
	6.2	
	Sono riuniti nell' unica categoria dei Sostenitori le persone	
	fisiche o giuridiche che, all' atto di trasformazione dell'	
	associazione MAGIS in fondazione, l' assemblea dell' associa-	
	zione ha democraticamente deliberato all' unanimità assumes-	
	sero la qualifica di Aderenti e di Sostenitori presente all'	
	atto della trasformazione.	
	6.3	
	L' ammissione di nuovi Sostenitori è deliberata dal Consiglio	
	di	
	Amministrazione su domanda degli interessati e secondo le	
	condizioni e le modalità dallo stesso stabilite ai sensi	
	dell'articolo 11.	
	Articolo 7. - Esclusione, decesso, recesso e decadenza dei	

	Sostenitori	
	7.1	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, in qualsiasi	
	momento, l' esclusione dei Sostenitori, motivando in tal caso	
	la propria decisione che viene comunicata al Sostenitore.	
	7.2	
	Nel caso di enti, l' esclusione è automatica nell' ipotesi di	
	estinzione o scioglimento, a qualsiasi titolo avvenuta, di	
	fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali	
	e/o liquidatorie. La ricorrenza di alcuno di tali eventi vie-	
	ne accertata dal Consiglio di Amministrazione.	
	7.3	
	Nel caso di persone fisiche, la qualità di Sostenitore si	
	perde in caso di morte (ed in tal caso la qualità è intra-	
	smissibile agli eredi), interdizione, inabilitazione o falli-	
	mento. Agli eredi del deceduto non spetta alcun diritto nei	
	confronti dell' Ente. Il Consiglio di Amministrazione prende	
	atto del verificarsi di tali eventi.	
	7.4	
	I Sostenitori possono, con almeno tre mesi di preavviso, re-	
	cedere dall' Ente, fermo restando il dovere di adempimento	
	delle obbligazioni assunte.	
	7.5	
	Il Consiglio di Amministrazione, ogni tre anni, verificherà	
	in capo ai Sostenitori il mantenimento dei requisiti di cui	

	all' articolo 6 del presente statuto, oltre che il manteni-	
	mento dei requisiti specifici e il rispetto delle modalità di	
	partecipazione di cui all' articolo 11.2, lett. a) dello sta-	
	tuto stesso, ed, eventualmente, ne dichiarerà la decadenza.	
	7.6	
	Nel caso di persone fisiche la perdita della qualità di So-	
	stenitore comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nel	
	contesto dell' Ente.	
	7.7	
	Coloro che concorrono all' Ente non possono ripetere i con-	
	tributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.	
	Articolo 8. - Organi	
	8.1	
	Sono organi dell' Ente: 1) il Consiglio di Amministrazione;	
	2) il Collegio dei Sostenitori; 3) il Presidente; 4) il Se-	
	gretario Generale, ove nominato; 5) il Collegio dei Revisori	
	Legali dei Conti o, alternativamente, il Revisore Legale dei	
	Conti Unico (Organo di controllo).	
	Articolo 9. - Collegio dei Sostenitori	
	9.1	
	Il Collegio dei Sostenitori si riunisce almeno una volta l'	
	anno e ogni volta che ne faccia richiesta almeno un terzo dei	
	propri componenti.	
	9.2	
	La convocazione del Collegio dei Sostenitori avviene con mez-	

	zi che attestino la ricezione (lettera raccomandata inviata o	
	consegnata a mano o fax) o con messaggio di posta elettronica	
	(solo ove si ottenga conferma di lettura dal destinatario),	
	con almeno otto giorni di preavviso inviata dal Presidente e	
	recapitata a ciascun componente. L' avviso deve contenere l'	
	indicazione del giorno, dell' ora e del luogo dell' adunanza	
	oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può	
	essere indicato il giorno, l' ora ed il luogo dell' eventuale	
	adunanza in seconda convocazione.	
	9.3	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso invia-	
	to con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti	
	la ricezione con almeno tre giorni di preavviso.	
	9.4	
	Ciascun componente, nel caso di impossibilità ad intervenire	
	all' adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad al-	
	tro componente. A ciascun partecipante all' adunanza non pos-	
	sono essere conferite più di due deleghe. Possono esercitare	
	il diritto al voto i Sostenitori che risultino iscritti nel	
	relativo Elenco predisposto e aggiornato a cura del Consiglio	
	di Amministrazione della Fondazione.	
	9.5	
	Ciascun componente ha diritto ad un voto.	
	9.6	
	L' adunanza è presieduta dal Presidente, ed è valida, in pri-	

	ma convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei	
	componenti, personalmente o per delega; mentre in seconda	
	convocazione è valida qualunque sia il numero degli interve-	
	nuti, personalmente o per delega.	
	9.7	
	Il Collegio dei Sostenitori delibera a maggioranza dei pre-	
	senti, personalmente o per delega.	
	9.8	
	Il Collegio dei Sostenitori può svolgersi anche con i parte-	
	cipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-	
	video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale ed il principio di buona fede.	
	In tal caso è necessario che:	
	(i) sia consentito a chi presiede l' adunanza, anche a mezzo	
	di delegati, di accertare inequivocabilmente l' identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati delle vo-	
	tazioni;	
	(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'	
	ordine del giorno.	

	Verificandosi tali presupposti, l' adunanza si considera te-	
	nuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure	
	deve trovarsi il segretario della riunione.	
	9.9	
	Il Collegio dei Sostenitori formula pareri consultivi e pro-	
	poste sulle attività, sui programmi ed obiettivi dell' Ente,	
	nonché sui preventivi finanziari e sui bilanci consuntivi.	
	9.10	
	Il Collegio dei Sostenitori nomina un membro del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	9.11	
	Il Collegio dei Sostenitori propone una lista formata al mas-	
	simo da cinque nomi, individuati tra gli iscritti al registro	
	dei Revisori Legali dei Conti tra i quali il Fondatore sce-	
	glie almeno un componente del Collegio dei Revisori Legali	
	dei Conti	
	9.12	
	Nel caso di mancanza dei Sostenitori, nonché di inattività	
	del relativo Collegio, i poteri attribuiti allo stesso dal	
	presente statuto dovranno essere considerati come attribuiti	
	al Fondatore e saranno da questo esercitati.	
	Articolo 10. - Consiglio di Amministrazione	
	10.1	
	L' Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da cinque membri, che possono essere anche soggetti	

	esterni alla categoria dei Sostenitori.	
	10.2	
	I Consiglieri durano in carica tre esercizi, salvo revoca o	
	dimissioni, sono rieleggibili per un numero massimo di tre	
	mandati consecutivi e vengono nominati come segue: quattro	
	dal Fondatore e uno dal Collegio dei Sostenitori.	
	10.3	
	Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa	
	a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiara-	
	to decaduto dal Consiglio stesso.	
	10.4	
	Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi	
	ragione uno o più membri del Consiglio, il Presidente, o in	
	mancaza, il Vicepresidente o, in mancaza, il Consigliere	
	più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte del	
	titolare del potere di nomina del membro venuto meno, il qua-	
	le dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi, sce-	
	gliendo, se del caso, all' interno di nuova lista di nomi	
	proposta dal Collegio dei Sostenitori. Il Consigliere così	
	nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio in	
	carica al momento della sua nomina.	
	10.5	
	Qualora il titolare del potere di nomina non provveda entro	
	il termine indicato, la sostituzione verrà effettuata per	
	cooptazione dal Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri	

	così nominati rimarranno in carica fino all' eventuale tardi-	
	va designazione da parte del titolare del potere stesso.	
	Articolo 11. - Poteri del Consiglio di Amministrazione	
	11.1	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l' am-	
	ministrazione ordinaria e straordinaria dell' Ente, sovrin-	
	tende all' attività dell' Ente, attua i mandati e le decisio-	
	ni del Fondatore.	
	11.2	
	In particolare provvede a:	
	(a) nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 6 del	
	presente statuto, stabilire i requisiti specifici necessari	
	per l' assunzione della qualifica di Sostenitori e le modali-	
	tà della loro partecipazione alla vita dell' Ente, e delibe-	
	rare circa la loro ammissione;	
	(b) determinare la misura dell' indennità eventualmente spet-	
	tante ai	
	consiglieri rivestiti di particolari cariche, sentito il pa-	
	rere del Collegio dei Revisori Legali dei Conti o del Reviso-	
	re Unico;	
	(c) predisporre una relazione annuale da sottoporre al Fonda-	
	tore, contenente proposte relative agli indirizzi di massima	
	e alle linee guida principali dell' attività dell' Ente ed i	
	relativi obiettivi e programmi, nell' ambito degli scopi e	
	delle attività di cui all' art. 2 del presente statuto;	

	(d) attuare le iniziative, gli atti e le operazioni di ordi-	
	naria e straordinaria amministrazione relative agli scopi e	
	alle attività indicate dall' art. 2 del presente statuto,	
	fatta eccezione soltanto per quelli che a norma di legge e	
	del presente statuto siano riservate ad altri organi dell'	
	Ente;	
	(e) predisporre ed approvare il bilancio di esercizio formato	
	dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con	
	l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla	
	relazione di missione che illustra le poste di bilancio,	
	l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di	
	perseguimento delle finalità statutarie, nonché l' eventuale	
	bilancio sociale di cui all' art. 14 D. Lgs. 117/2007, da	
	presentare ed illustrare al Fondatore;	
	(f) deliberare in ordine all' accettazione di eredità, legati	
	e donazioni, nonché all' acquisto e all' alienazione di beni	
	immobili;	
	(g) redigere ed approvare eventuali regolamenti interni;	
	(h) redigere e approvare il Codice Etico e di comportamento	
	della Fondazione;	
	(i) istituire eventuali strutture tecniche e/o consultive ne-	
	cessarie	
	all' espletamento dell' attività dell' Ente;	
	(j) nominare, eventualmente, il Tesoriere, da scegliersi tra	
	i Consiglieri;	

	(k) adottare eventuali modifiche statutarie;	
	(l) deliberare in ordine all' estinzione dell' Ente;	
	(m) svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consi-	
	glio di Amministrazione dal presente statuto, dal Fondatore	
	nonché dalla normativa di settore in quanto applicabile.	
	11.3	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in	
	parte i propri poteri al Presidente, al Vicepresidente o a	
	singoli Consiglieri, ad esclusione di quelli di cui alle let-	
	tere a), b), c), e), f), h), i), j), k), l) dell' articolo	
	11.2 che precede e di quelli che gli sono riservati per legge	
	e dal presente Statuto; in tali casi i delegati hanno la rap-	
	presentanza legale dell' Ente nei limiti dei poteri loro con-	
	feriti.	
	11.4	
	Il Consiglio di Amministrazione può invitare chiunque ad as-	
	sistere e/o partecipare, senza diritto di voto, alle proprie	
	riunioni.	
	Articolo 12. - Convocazione e quorum Consiglio di Amministra-	
	zione	
	12.1	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di	
	propria iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei suoi	
	membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche te-	
	lematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni	

	di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato,	
	con le medesime modalità con almeno quarantotto ore di preav-	
	viso.	
	12.2	
	L' avviso di convocazione deve contenere l' ordine del giorno	
	della seduta, il luogo, il giorno e l' ora di svolgimento	
	della riunione.	
	12.3	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte	
	all' anno.	
	12.4	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora ve ne	
	sia necessità, possono essere validamente tenute in videocon-	
	ferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui	
	si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito a	
	chi presiede l' adunanza di identificare i partecipanti, re-	
	golare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare	
	i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito agli in-	
	tervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in	
	tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché	
	di visionare, ricevere e trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si	
	considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e	
	dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.	
	12.5	

	Le deliberazioni sono valide se alla riunione prende parte	
	personalmente almeno la metà più uno dei Consiglieri in cari-	
	ca. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza	
	dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del	
	Presidente.	
	12.6	
	Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presi-	
	dente e dal segretario della riunione.	
	Articolo 13. - Presidente	
	13.1	
	Il Presidente rappresenta l' Ente di fronte ai terzi e in	
	giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione	
	ed il Collegio dei Sostenitori, salvo delega, e controlla l'	
	esecuzione degli atti deliberati. Egli agisce e resiste avan-	
	ti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con	
	il potere di nominare procuratori determinandone le attribu-	
	zioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura	
	per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Il	
	Presidente esercita inoltre tutti i poteri che gli venissero	
	delegati dal Consiglio di Amministrazione.	
	13.2	
	Il Presidente può delegare tutti o parte dei propri poteri al	
	Vicepresidente o ad altri Consiglieri.	
	13.3	
	Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese,	

	enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti	
	di collaborazione e di sostegno alle iniziative dell' Ente.	
	Articolo 14. - Vicepresidente	
	14.1	
	Il Vicepresidente sostituisce il Presidente soltanto nei casi	
	eccezionali di prolungata assenza e/o assoluto impedimento di	
	quest' ultimo ed esercita le funzioni e i poteri a lui dele-	
	gati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.	
	Articolo 15. - Segretario Generale	
	15.1	
	Il Segretario Generale è investito della direzione operativa	
	dell' Ente, esercitando tutti i poteri di ordinaria ammini-	
	strazione nonché quelli di straordinaria amministrazione ap-	
	positamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione. In	
	ogni caso, egli:	
	(a) cura la promozione ed il coordinamento delle attività	
	dell' Ente;	
	(b) è preposto agli uffici dell' Ente, sceglie le persone che	
	dovranno prestare la propria opera in favore dell' Ente, a	
	titolo di lavoro subordinato o autonomo e risolve i rapporti	
	di lavoro; garantisce e coordina il funzionamento degli uffi-	
	ci e ne dirige il personale;	
	(c) cura la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e	
	di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo svi-	
	luppo dell' Ente;	

	(d) cura l' esecuzione delle delibere del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione;	
	(e) esercita nell' ambito dei programmi e dei progetti deli-	
	berati dal Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria	
	amministrazione;	
	(f) provvede all' acquisto di beni ammortizzabili nei limiti	
	di spesa;	
	determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione e	
	all' acquisto di materiali di consumo;	
	(g) partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Ammini-	
	strazione, ma senza diritto di voto.	
	15.2	
	Il Segretario Generale dura in carica per tre anni ed è rin-	
	novabile.	
	Articolo 16. - Collegio dei Revisori Legali dei Conti e Revi-	
	sore Legale dei Conti Unico (Organo di controllo)	
	16.1 Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti o il Revisore	
	Legale dei Conti Unico è l' organo di controllo delle attivi-	
	tà finanziarie e contabili dell' Ente. Esso è composto da tre	
	componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente,	
	e due supplenti.	
	16.2	
	Tutti i componenti del Collegio, di cui almeno uno scelto	
	dalla lista di nomi proposta dal Collegio dei Sostenitori,	
	sono nominati dal Fondatore. Il Revisore Legale dei Conti	

	Unico è nominato dal Fondatore. Il Presidente del Collegio e	
	gli altri membri (o il Revisore Legale dei Conti Unico) devo-	
	no essere iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti.	
	Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo	
	2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo	
	devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui	
	all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.	
	16.3	
	Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti o il Revisore Lega-	
	le dei Conti Unico vigila sulla gestione finanziaria dell'	
	Ente, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili,	
	esamina le proposte di preventivo finanziario e di bilancio	
	consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifi-	
	che di cassa. Il Collegio o il Revisore Legale dei Conti Uni-	
	co, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla	
	legge ed al presente statuto dell' attività dell' Ente.	
	Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fina-	
	lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto par-	
	ticolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017. At-	
	testa che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi pre-	
	visti dall' art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il	
	bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto	
	dall' organo di controllo.	
	Al superamento dei limiti di cui all' art. 31 del D. Lgs.	

	117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo ammini-	
	strativo, la revisione legale dei conti.	
	I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezio-	
	ne e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli ammi-	
	nistratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari.	
	16.4	
	Il Collegio o il Revisore Legale dei Conti Unico resta in ca-	
	rica tre anni ed i suoi componenti o il Revisore Legale dei	
	Conti Unico possono essere riconfermati.	
	16.5	
	I componenti del Collegio dei Revisori Legali dei Conti o il	
	Revisore Legale dei Conti Unico si riuniscono almeno tre vol-	
	te l' anno, su impulso dei propri componenti o del Consiglio	
	di Amministrazione, e possono partecipare alle riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Il Collegio delibera a maggioranza semplice.	
	16.6	
	Di ogni riunione del Collegio viene redatto verbale sotto-	
	scritto da tutti i componenti.	
	Articolo 17. - Esercizio finanziario	
	17.1	
	L' esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il	
	31 dicembre di ciascun anno.	

	17.2	
	Il bilancio deve essere redatto secondo quanto previsto dal	
	precedente art. 11.2 lett. e), nonché dell' art. 13 del CTS.	
	17.3	
	Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministra-	
	zione approva il preventivo finanziario dell' esercizio suc-	
	cessivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consun-	
	tivo di quello decorso. Il preventivo finanziario e il bilan-	
	cio consuntivo approvati devono essere trasmessi tempestiva-	
	mente al Fondatore, accompagnati dalla relazione sull' anda-	
	mento della gestione sociale predisposta dal Consiglio di Am-	
	ministrazione e dalla Relazione del Collegio dei Revisori o	
	del Revisore Unico.	
	Dopo l' approvazione del consuntivo, il Consiglio di Ammini-	
	strazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal	
	D. Lgs. 117/2017.	
	Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secon-	
	dario e strumentale delle attività di cui all' art. 6 D. Lgs.	
	117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o	
	in un' annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	17.4	
	Gli organi dell' Ente nell' ambito delle rispettive competen-	
	ze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei	
	limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.	

	17.5	
	Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limi-	
	ti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati	
	dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	17.6	
	E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione,	
	nonché di fondi e riserve durante la vita dell' Ente, salvo	
	che la destinazione o la distribuzione siano imposte per leg-	
	ge.	
	17.7	
	I bilanci, lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'	
	anno finanziario sono a disposizione dei membri dell' Ente e	
	di chi abbia contribuito al finanziamento dello stesso.	
	Articolo 18. - Bilancio sociale	
	18.1	
	Al verificarsi delle condizioni previste dall' art. 14 del D.	
	Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e	
	pone in essere tutti gli adempimenti necessari previsti dalla	
	normativa.	
	Articolo 19. - Clausola arbitrale	
	19.1	
	Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese	
	quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e vali-	
	dità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbi-	

	tri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il se-	
	condo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed	
	il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente	
	dai due arbitri così designati, o, in caso di disaccordo, dal	
	Presidente del Tribunale del luogo in cui l' Ente ha la pro-	
	pria sede legale, al quale spetterà altresì la nomina dell'	
	eventuale arbitro non designato da una delle parti.	
	19.2	
	Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.	
	19.3	
	La sede dell' arbitrato sarà il luogo in cui ha sede il Tri-	
	bunale di cui all' art. 19.1 del presente statuto.	
	Articolo 20. - Estinzione - devoluzione del patrimonio	
	20.1	
	L' Ente è costituito senza limitazioni di durata. Esso si	
	estingue con determinazione del Consiglio di Amministrazione	
	che provvederà altresì alla nomina di un Liquidatore.	
	20.2	
	In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad	
	altri enti che perseguono finalità analoghe od affini a quel-	
	le dell' Ente, previo parere positivo dell' Ufficio di cui	
	all' art. 45 D. Lgs. 117/2017 e, salva diversa destinazione	
	imposta dalla legge, secondo le disposizioni del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	FIRMATO	

[illegible]

[illegible]



Costanza Michi
NOTAIO

REGISTRAZIONE

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ALBANO LAZIALE il giorno 9 maggio 2023 al n. 7532 serie 1T Euro 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (MUI) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

Copia su supporto informatico, conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Roma, data dell'apposizione della firma digitale.

